

OGGETTO: Determinazione giornate di chiusura degli uffici e contestuale fruizione obbligatoria di ferie – anno 2026.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Premesso che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell’art. 79 dello Statuto Speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Premesso che l’art. 47 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 – 2018, prevede al 2° comma che l’Amministrazione, previa concertazione con le OO.SS. aziendali, può stabilire che due delle giornate di ferie siano fruite da tutto il personale, o da determinate categorie dello stesso, al fine di regolamentare chiusure di uffici in giornate non festive;

Vista a tal proposito la proposta, predisposta dal Segretario della Comunità e condivisa con il personale dipendente, che propone la chiusura degli uffici, salvo garantire i servizi essenziali del Servizio Socio-Assistenziale, nelle giornate di lunedì 5 gennaio 2026 e lunedì 7 dicembre 2026;

Valutate le esigenze di servizio e ritenuto di concordare con la richiesta formulata, stabilendo che dette giornate di congedo ordinario siano usufruite da tutto il personale amministrativo della Comunità, ad esclusione del personale O.S.S. che presta servizio sul territorio e garantisce i servizi essenziali alla persona;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;

Vista la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

Vista la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “*Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*”;

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Accertata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento,

DECRETA

1. di stabilire quali giornate di chiusura degli Uffici della sede della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 47, 2° comma, del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016 – 2018, il giorno lunedì 5 gennaio 2026 e lunedì 7 dicembre 2026;
2. di dare atto che le suddette giornate saranno computate come due giorni di congedo ordinario;
3. di precisare che resta escluso dalla predeterminazione della suddetta giornata il personale O.S.S. assegnato al Servizio Socio-Assistenziale che presta servizio sul territorio e garantisce i servizi essenziali;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.